

Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia

(Causa C-328/09)

(2009/C 297/21)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica d'Estonia

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica d'Estonia, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la completa trasposizione della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE ⁽¹⁾, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della medesima direttiva;

— condannare la Repubblica d'Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 373, pag. 37.

Impugnazione proposta il 7 settembre 2009 dalla DSV Road NV avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 luglio 2009, causa T-219/07, DSV Road NV/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-358/09 P)

(2009/C 297/22)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: DSV Road NV (rappresentanti: A. Poelmans e G. Preckler, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La DSV Road NV chiede che la Corte di giustizia voglia:

— dichiarare l'impugnazione della ricorrente ricevibile e fondata;

— Conseguentemente, annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2009, causa T-219/07;

— e, in quanto la Corte, in caso di annullamento, decidesse di trattare essa stessa la causa in esame;

— annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 24 aprile 2007, relativa alla domanda del Regno del Belgio nota come caso REC 05/02, C(2007)1776, con la quale si stabilisce che i dazi doganali per l'importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della domanda del Regno del Belgio 12 agosto 2002, devono essere recuperati e che non è giustificato lo sgravio di dazi doganali per l'importo di EUR 168 004,65, che sono oggetto della domanda del Regno del Belgio 12 agosto 2002;

— condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

1) Sull'art. 220, n. 2, lett. b), CDC ⁽¹⁾

Primo motivo: applicando l'art. 220, n. 2, lett. b), CDC il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia su detto articolo nella sentenza 9 marzo 2006 ⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda l'adempimento dell'onere della prova relativamente alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti sia imputabile all'inesatta interpretazione dei fatti da parte dell'esportatore, onere che, in base alla citata sentenza, grava inequivocabilmente sulle autorità doganali che intendono procedere al recupero a posteriori, le quali devono altresì soddisfarlo per mezzo di documentazione a sostegno oggettiva e originale.

Per tale ragione il Tribunale avrebbe travisato l'art. 220, n. 2, lett. b) CDC e, di conseguenza, avrebbe applicato erroneamente il diritto comunitario, così violandolo. Spetta pertanto alla Corte anche rimediare a questa situazione di errata applicazione del diritto.

Secondo motivo: in ogni caso il Tribunale, valutando la prova sottopostagli, avrebbe adottato un'ottica sbagliata, poiché la prova in questione non soddisferebbe le prescrizioni dell'art. 220, n. 2, lett. b), CDC, come interpretati e chiariti dalla Corte di giustizia nella sentenza 9 marzo 2006 ⁽³⁾.

In tal modo il Tribunale avrebbe qualificato giuridicamente inesatta la prova sottopostagli e pertanto avrebbe violato il diritto comunitario ⁽⁴⁾.

Inoltre, occorre constatare che il Tribunale, valutando la prova, si è pronunciato in maniera contraddittoria, e quindi anche paradossale. Detto Tribunale, infatti, avrebbe considerato il materiale probatorio a disposizione, da un lato, adeguato rispetto all'adempimento da parte della Commissione dell'onere della prova a suo carico relativo alla circostanza che il rilascio dei certificati inesatti fosse imputabile all'inesatta interpretazione dei fatti da parte dell'esportatore, e, dall'altro, avrebbe ritenuto corretto respingere come insufficiente l'argomento a sostegno della prova richiesta a nome della ricorrente, che le autorità doganali tailandesi sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i beni non potevano godere del trattamento preferenziale.

Spetta alla Corte sanzionare, per carenza di motivazione, gli eventuali errori commessi dal Tribunale nella lettura e nella valutazione dei documenti del procedimento adottati come prova.

2) Sull'art. 239 CDC

Motivo unico: il Tribunale, sulla base di un'errata applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), CDC, relativamente agli errori commessi nella valutazione dei documenti del procedimento adottati come prova, avrebbe a torto dichiarato che le circostanze in cui si trova la ricorrente non costituiscono una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 CDC.

(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2) Causa C-293/04, Beemsterboer, Racc. pag. I-2263.

(3) Cit.

(4) Ordinanza della Corte 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione, Racc. pag. I-3727, punti 28 e 30.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bonn (Germania) il 9 settembre 2009 — Pfeiderer AG/Bundeskartellamt

(Causa C-360/09)

(2009/C 297/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Pfeiderer AG

Convenuta: Bundeskartellamt

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di diritto comunitario in materia di cartelli, in particolare gli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1/2003 nonché l'art. 10, secondo comma, CE in combinato disposto con l'art.

3, n. 1, lett g), CE ⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che i soggetti danneggiati da un cartello, che intendano promuovere un'azione risarcitoria di diritto civile, non possono avere accesso alle domande di trattamento favorevole né consultare le informazioni e i documenti che i richiedenti il beneficio abbiano volontariamente trasmesso in tale contesto all'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro in conformità di un programma nazionale di clemenza nell'ambito di un procedimento amministrativo volto (anche) a far osservare l'art. 81 CE.

(1) GU L 1, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) l'8 settembre 2009 — Belgisch interventie- en Restitutiebureau/NV SGS Belgium, NV Firme Derwa, NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

(Causa C-367/09)

(2009/C 297/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Belgisch interventie- en Restitutiebureau

Convenuti: NV SGS Belgium,

NV Firme Derwa

NV Centraal Beheer Achmea (NV C.B.A.)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni degli artt. 5 e 7 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95 ⁽¹⁾, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, abbiano effetti diretti negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, posto che manca un margine di discrezionalità di questi Stati membri e che le autorità nazionali non sono tenute ad adottare misure di attuazione.
- 2) Se una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta dallo Stato membro dove sono state espletate le formalità doganali per l'esportazione, nella fattispecie il Belgio, che abbia rilasciato un attestato di scarico non corretto ai sensi dell'art. 18.2, lett. c), del regolamento n. 3665/87/CE ⁽²⁾, possa essere considerata un operatore economico, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2988/95/CE, oppure una persona che ha partecipato all'esecuzione dell'irregolarità o una persona tenuta a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa, ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento.